



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"

Azione 2.1.1 "Efficienza energetica edifici pubblici (non residenziale)"



INDICE

Finalità dell'avviso

- Art. 1 Finalità e oggetto dell'avviso
- Art. 2 Dotazione Finanziaria
- Art. 3 Localizzazione

Potenziali beneficiari

- Art. 4 Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5 Interventi ammissibili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9 Cumulabilità degli aiuti

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Concessione del contributo

Verifiche e controlli

- Art. 12 Obblighi a carico dei beneficiari
- Art. 13 Svolgimento delle attività, varianti, proroghe
- Art. 14 Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 15 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 17 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

- Art. 18 Informazioni generali
- Art. 19 Informazione e pubblicità
- Art. 20 Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 21 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR



Articolo 1
Finalità e oggetto dell'avviso

1. Il presente avviso dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, in attuazione dell'obiettivo strategico *"Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile"* e dell'obiettivo specifico *"i – Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"*.
2. L'obiettivo proposto è altresì rispondente al *"Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)"*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, laddove è indicato che la Regione del Veneto promuova l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato. L'insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire oltre alla riduzione dell'indice del consumo di energia primaria totale dell'edificio (EPgl), anche la riduzione conseguente l'emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. L'efficientamento energetico potrà essere conseguito anche con l'integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica. Inoltre con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, in fase di aggiornamento con Delibera del Consiglio Regionale n. 1537 del 11/11/2021 è indicato che la Regione del Veneto promuove la prevenzione e protezione ambientale riservando una costante attenzione al tema della tutela e qualità dell'aria.
3. Con il presente avviso la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia europea del - *" GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies COM/2013/0169 final"* - Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate; attraverso la strategia EUSALP – 3° obiettivo *"Un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro"*, con il progetto del Life Prepair al *"Clean Energy for all Europeans Package"*, un pacchetto di misure legislative comunitarie nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica, che promuove un ruolo attivo dei cittadini e degli utenti in generale e attraverso il *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera* riservando una costante attenzione al tema della tutela e qualità dell'aria.
4. L'avviso agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 7. energia pulita e accessibile, 11. città e comunità sostenibili, 12. consumo e produzione responsabili, 15. vita sulla terra.
5. L'avviso garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
6. Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente avviso sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del *"Manuale generale"* di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai fini dell'Avviso si riportano le seguenti definizioni:
 - a. Prestazione energetica di un edificio: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. gli impianti



ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti. [Dlgs 192/2005, art. 2]

- b. Attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE): documento, redatto nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 192/2005, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. [Dlgs 192/2005, art. 2]
 - c. Indice di prestazione energetica EP: indice che esprime il consumo di energia primaria riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno. L'indice di prestazione energetica è detto parziale quando è riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio come, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione. Lo stesso è detto globale (EPgl) quando comprende tutti gli utilizzi energetici presenti nell'edificio.
 - d. EPgl,ren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria non rinnovabile
 - e. EPgl,ren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria rinnovabile
 - f. Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
 - g. Ristrutturazione di livello medio quale definita nella Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti. Ove rilevante si terrà conto delle "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale – Architettura, centri e nuclei storici ed urbani" prodotte dal Ministero della Cultura (2010).
 - h. Contratto di prestazione energetica: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture, servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari [Dlgs 102 del 4/7/2014, art. 2].
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo 67/C, protocollo@cert.avepa.it, codice fiscale 90098670277) quale Organismo Intermedio.

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a Euro 4.000.000,00. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie;

Articolo 3 Localizzazione

1. Gli interventi del presente Avviso possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060).



Articolo 4
Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente avviso, possono presentare domanda i soggetti che :
- sono risultati beneficiari dell’Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020 a seguito del bando approvato con DGR n. 1242 del 20 agosto 2019;
 - sono stati finanziati con decreto di finanziabilità del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr n. 198/2020 (parzialmente modificato con decreto n. 220/2020);
 - sono tra i progetti il cui contributo sia stato impegnato a valere sul Programma operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, di cui al decreto del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr n. 636/2021;
 - hanno adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - non hanno ricevuto il pagamento di quota parte del contributo concesso a seguito di domanda di anticipo o di acconto;
 - si sono adeguati alle prescrizioni previste dai criteri di selezione del PR FESR 2021-2027, ed in particolare:
 - una ristrutturazione dell’edificio di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria
 - rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, secondo le modalità previste dall’Allegato B.
 - il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria attraverso la presentazione del piano di gestione e manutenzione dell’opera.
2. Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:
- Comuni.
3. Gli enti ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dovranno inoltre soddisfare il requisito di seguito indicato:

REQUISITO	DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Regolarità Contributiva	L’ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente e regolare entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all’articolo 10.



4. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. In conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi dell'art.40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, sono ammissibili interventi che consentano il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti di proprietà pubblica, utilizzati per assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale, appartenenti al patrimonio dell'ente richiedente, ad esclusione di edifici di proprietà dello Stato.
2. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c.6 Reg. (UE) 2021/1060. Ai fini del presente avviso per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il verbale di fine lavori. Nel caso in cui ci siano presenti lotti funzionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i verbali di ultimazione lavori.
3. La domanda di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica. Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario compilare l'allegato E della dgr 1242/2019. Non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio.
4. Può essere presentata domanda di contributo per interventi il cui costo ammissibile, composto secondo il successivo art. 6 dichiarato in sede di domanda, sia pari ad almeno euro 200.000,00.
5. Il contributo massimo concedibile ammonta ad euro 1.000.000,00.
6. I progetti in particolare devono:
 - a) riguardare un edificio o un complesso edilizio della superficie utile minima di 500 mq;
 - b) riguardare edifici dotati, all'atto della presentazione della domanda (ex ante), di attestato di prestazione energetica (APE), redatto e registrato nell'archivio regionale online (https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet_statistiche.php) successivamente al 1°/10/2015 (data di entrata in vigore della nuova classificazione, del nuovo metodo di calcolo e del nuovo schema di attestato di prestazione energetica, stabiliti con decreti vari del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015); non sono ammesse le domande di contributo corredate di APE anteriore a tale data; l'APE deve essere allegato alla domanda di sostegno;
 - c) conseguire una ristrutturazione dell'edificio di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria. Il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno, con riduzione dell'indice del consumo di energia primaria globale dell'edificio (EPgl) rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 30%;
 - d) conseguire un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno una classe energetica secondo il sistema di certificazione vigente;
 - e) l'utilizzo dell'energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente all'autoconsumo;
7. L'edificio non deve essere oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia essere strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato, all'atto della domanda e nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario (per chiarimenti vedere la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
8. Nel caso che l'edificio oggetto dell'efficientamento energetico sia classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003), la verifica sismica del fabbricato deve risultare effettuata e l'indice di rischio non deve risultare inferiore a 0,60; a tale scopo è necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di livello 1 o 2, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica.



9. L'edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato (sono ammessi i contratti di semplice fornitura di energia e quelli di mera manutenzione ordinaria di impianti).
10. L'intervento di efficientamento energetico dell'edificio deve essere realizzato esclusivamente mediante contratto di appalto propriamente detto.
11. Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.
12. Non è ammessa la ristrutturazione per demolizione e ricostruzione dell'edificio.
13. Sono esclusi gli interventi di ampliamento.

Articolo 6 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1 Gennaio 2022, ai sensi dell'art. 63 c.2 Reg. (UE) 2021/1060 fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento con richiesta di erogazione del saldo stabilito all'art. 15. Le spese ammissibili connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul Prezziario Regionale vigente in materia di lavori pubblici (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'opera).
2. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) Lavori di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - o Coibentazione dell'involucro edilizio;
 - o Sostituzione dei serramenti;
 - o Realizzazione di pareti ventilate;
 - o Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
 - o Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
 - o Installazione o sostituzione di caldaie;
 - o Installazione o sostituzione di impianti termici alimentati da fonte rinnovabile, solo per autoconsumo (quali solare-termico, geotermico);
 - o Efficientamento del sistema di distribuzione dell'impianto termico;
 - o Installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici (nel limite di 15 kW di picco, comprensivi degli impianti eventualmente già esistenti);
 - o Installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva;
 - o Efficientamento dell'impianto di illuminazione interni o relativo alle pertinenze dell'edificio;
 - o Efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale mobili (non sono ammesse le spese per opere edili per gli adeguamenti normativi);
 - o Installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici;
 - b) Oneri di sicurezza.
 - c) Servizi tecnici (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 15% (quindici per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale A e B del quadro economico di progetto).



- d) L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg. (UE) n. 1060/2021, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5 000 000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.
- e) Altre spese, quali ad esempio:
- o Contributo ANAC e altri tributi connessi all'intervento;
 - o Spese di commissione giudicatrice;
 - o Spese per pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario.
2. Le tipologie di opere elencate nel precedente comma comprendono anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi.

Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
- a. acquisto di terreni;
 - b. acquisto di fabbricati;
 - c. locazione di immobili;
 - d. acquisto di materiale usato;
 - e. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - f. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - g. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - h. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - i. oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara.
 - j. spese di personale esterno correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, spese di segreteria, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.)
 - k. giustificativi di spesa o di pagamento che non riportano il codice CIG e CUP;
 - l. spese riconducibili ad ampliamenti volumetrici del fabbricato oggetto di intervento;
 - m. altre spese oltre a quelle della lettera j. per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento;
 - n. spese per il personale interno compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
 - o. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dall'avviso
 - p. generatori di calore alimentati a biomassa legnosa

Articolo 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è riconosciuto un sostegno pari al 100% del contributo concesso con decreto del Dirigente Avepa - Area Gestione Fesr n. 198/2020, parzialmente modificato con Decreto n. 220/2020 ed aventi impegno di spesa nel Piano Operativo Complementare di cui al decreto del Dirigente Avepa - Area Gestione Fesr n. 636/2021.



2. In fase di istruttoria della contabilità finale, qualora le spese rendicontate ammesse al contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento iniziale, sulla base della diversa intensità di sostegno richiesta dal beneficiario con la domanda originaria e su cui è stato calcolato il punteggio finale della graduatoria.
3. Le spese eccedenti il contributo dovranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
2. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
3. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento in fase di presentazione della domanda, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. **Solo i soggetti aventi i requisiti previsti dall'avviso potranno caricare la domanda in SIU.**
2. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 04/07/2023** e sarà attiva fino **alle ore 17:00 del giorno 22/08/2023**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. Nella domanda di contributo è necessario specificare:
 - a. nominativo del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori;



- b. medesimo CUP dell'intervento presentato nell'Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020 a seguito del bando approvato con DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 (nel caso di interventi con più cup, riportare solo il master);
 - c. superficie utile dell'edificio oggetto d'intervento;
 - d. attestato di prestazione energetica (recante i codici di registrazione) allo stato di fatto dell'edificio;
 - e. classe energetica allo stato attuale;
 - f. indici EP_{gl,ren}, EP_{gl,ren} allo stato attuale;
 - g. classe energetica prevista al termine dell'intervento;
 - h. indici EP_{gl,ren} e EP_{gl,ren} previsti al termine dell'intervento;
 - i. diminuzione prevista del consumo annuale di energia primaria dell'edificio, con il minimo previsto dall'art. 1 comma 7 lett. g del presente avviso;
6. A corredo della domanda di contributo, ai fini della dell'ammissione al finanziamento, occorre presentare obbligatoriamente allegata la documentazione di seguito riportata:
 - a. rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, secondo le modalità di cui all'**allegato B**, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020, la presentazione della relazione CAM di cui al DM 256/2022, con Nota Tecnica attestante il recupero del 70% in peso dei Rifiuti da C&D e/o l'operazione di riutilizzo in peso.
 - b. ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, presentazione del piano di gestione e manutenzione dell'opera.
7. Non si devono ripresentare i documenti che sono stati allegati alla domanda di presentazione previsti dall'art. 10 comma 7 e comma 8 del bando approvato con Dgr 1242/2019; solo nel caso di modifiche apportate successivamente, vi è necessità di allegare nuovamente questi documenti.
8. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel SIU. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:
 - la domanda di sostegno, **con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante** dell'Ente o un suo delegato;
 - l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (anche in firma olografa), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;
9. Nel sottoscrivere la domanda di contributo, il Rappresentante Legale tra l'altro rilascia, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:
 - l'edificio non è oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia non è strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato;
 - l'edificio non è oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato;
 - l'intervento oggetto della domanda non è finanziato mediante altri contributi del PR stesso;
 - l'energia eventualmente prodotta a seguito dell'intervento è rivolta esclusivamente all'autoconsumo.
10. La domanda di contributo è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata entro i termini di cui al precedente comma 2;
 - non sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità previste dal presente avviso;
11. La domanda è inammissibile qualora:



- le informazioni/elementi richiesti dalla documentazione di cui al precedente comma 5 e 6 siano valutati in fase istruttoria come palesemente scorretti, mancanti, incompleti;
- sia riscontrata la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente avviso;
- manchi anche solo di uno dei documenti di cui al precedente comma 6.

Articolo 11

Concessione del contributo

1. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva l'elenco contenente le domande ammissibili al sostegno, l'elenco delle domande inammissibili al sostegno, con le relative motivazioni di inammissibilità, e l'elenco delle domande non istruite perché oltre la soglia di finanziabilità dettata dalla dotazione finanziaria dell'avviso. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
2. Per l'elenco delle domande ammissibili, di cui al precedente comma, il punteggio di riferimento è quello previsto nel decreto di finanziabilità del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr 198/2020 parzialmente modificato con decreto n. 220/2020. Il punteggio verrà verificato in fase di saldo, nel caso il punteggio complessivo venga rivalutato, non dovrà essere inferiore a 30 punti. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.
3. Il punteggio viene verificato secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'allegato A alla Dgr 1242/2019, ma il risparmio di energia primaria globale deve essere di almeno il 30%, come riportato all'art. 5 comma 7 lettera c) del presente avviso, e non il 20% come indicato nel bando precedente approvato con DGR 1242/2019.
4. AVEPA, dopo la pubblicazione sul BUR fornisce una comunicazione dell'ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché, comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto. La pubblicazione sul BUR del decreto equivale a notifica per quanto riguarda l'elenco delle domande non istruite causa esaurimento della dotazione finanziaria.
5. Il Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno del presente avviso, attiva la procedura di revoca del sostegno previsto nel decreto di finanziabilità del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr 198/2020 parzialmente modificato con decreto n. 220/2020.

Articolo 12

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente avviso, si obbliga a:
 - a. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b. rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
 - c. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) ed entro il termine massimo di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
 - e. conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;



- f. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g. collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - h. rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - i. mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - j. non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente avviso nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
 - k. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - l. porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente avviso;
 - m. compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - n. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - o. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - p. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - q. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - r. mantenere i requisiti soggettivi individuati all'articolo 4, comma 1 e 2 del presente avviso.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dall'avviso.
3. Il beneficiario si obbliga altresì a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), individuato nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, secondo quanto previsto dall'allegato B del presente avviso.

Articolo 13

Svolgimento delle attività, varianti, proroghe

1. Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente ultimare i lavori entro 9 mesi dalla pubblicazione sul BUR dal Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'elenco delle domande ammissibili al sostegno.
2. Le variazioni in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:



- atto di approvazione della variante;
 - eventuale relazione del Rup;
 - relazione tecnica del Direttore dei Lavori ed elaborati;
 - atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Per quanto non disciplinato dai commi precedenti, si rimanda, per quanto compatibile, nella mora di adozione del Manuale Procedurale PR Fesr Veneto 2021/2027, al capitolo 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni" del Manuale procedurale del POR Fesr 2014/2020.

Articolo 14

Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01/01/2022
Presentazione domanda di sostegno	dal giorno 04/07/2023 ore 10:00 ed entro le ore 17:00 di 22/08/2023
Conclusione del progetto	entro 9 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno
Presentazione domanda di saldo	coincide con la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

Articolo 15

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. La conclusione degli interventi deve avvenire entro il termine per la presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario. È ammissibile una presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno. Oltre tale termine si avvia la procedura di decadenza totale.
2. Le domande di erogazione di acconti devono essere corredate della seguente documentazione:
- a) giustificativi di spesa e di pagamento;
 - b) contratti afferenti alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali ecc.);
 - c) relazione intermedia;
 - d) documentazione fotografica comprendente del cartello di cantiere;
3. La domanda di erogazione a saldo dovrà essere trasmessa entro il termine di **9 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento cui all'art. 11, corredata della seguente documentazione:
- a) certificato di fine lavori;
 - b) giustificativi di spesa e di pagamento;
 - c) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
 - d) provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - e) documentazione fotografica rappresentativa:
 - del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto;
 - dell'edificio a lavori conclusi;
 - della targa permanente apposta sull'edificio riqualificato, attestante il contributo PR FESR, come specificato all'art. 19;



- del certificato di prestazione energetica affisso con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico, come previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005;
 - f) L'attestato di prestazione energetica registrato a lavori ultimati, recante i codici identificativi (codice certificato e chiave);
 - g) Piano finanziario dell'opera realizzata, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnata da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore;
 - h) Relazione finale.
4. La documentazione inerente alla spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:
- essere relativa a spese sostenute a partire dal 01 Gennaio 2022 non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo come specificato al comma precedente;
 - deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
 - nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
 - i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
 - devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
 - nel caso di documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
 - stato d'avanzamento lavori corrispondente;
 - certificato di pagamento;
 - nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".
 - le fatture e gli altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto devono riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura: "Spesa agevolata a valere sul PR FESR, Azione 2.1.1 DGR [inserire numero e anno della delibera di approvazione dell'avviso]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento.
 - I giustificativi di pagamento da allegare alla domanda di pagamento presentata ad AVEPA devono essere costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza .
 - il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, e giustificativi di pagamento e nei documenti contrattuali in conformità alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità, a pena di non ammissibilità della relativa spesa.
 - nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
 - mandato di pagamento;
 - modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
 - nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesta che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
5. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, cioè al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.
- Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun **contratto d'appalto**:
- determina a contrarre;
 - bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
 - comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;



- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi della normativa vigente, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- autorizzazione al subappalto.

6. Si riassumono, nella tabella sottostante, le modalità ammesse per il pagamento dei giustificativi di spesa:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Pagamenti effettuati tramite modello F24	Copia del modello F24 con ricevuta dell'Agenzia delle entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste,...)	Nel caso di pagamento cumulativo di più importi, dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con dettaglio degli importi.
Mandati di pagamento (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)	<ul style="list-style-type: none"> · Provvedimento di liquidazione · Copia del mandato quietanzato · Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria (quietanza) 	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

7. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario ai sensi dell'art.74 c.1 lett.b) Reg. (Ue) 2021/1060.



L'Amministrazione Regionale, anche tramite AVEPA, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

8. All'atto della liquidazione a saldo la spesa totale ammessa definitivamente a contributo è costituita dalla spesa debitamente pagata e rendicontata, ammissibile a contributo.
9. Come stabilito all'art. 8 comma 2, in fase di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento richiesta.

Articolo 16 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli, i sopralluoghi ispettivi, approfondimenti documentali, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'avviso;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine il Beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo, tutta la documentazione connessa all'intervento ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. Ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/1060 la Commissione Europea può svolgere attività di verifica, sia documentali sia in loco, sulle operazioni co-finanziate dal Programma Regionale FESR 21-27. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;
3. Si procederà alla decadenza totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di documentazione o alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

Articolo 17 **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca.. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a decadenza, con revoca totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:



- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente avviso;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 dell'avviso;
 - c) difformità sostanziali, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 5 comma 4;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'avviso e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - i) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - j) qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 5 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima, indicata all'art. 5 comma 4 del presente bando, di 200.000 euro;
4. Mancato mantenimento del punteggio della graduatoria dei progetti finanziati con decreto di finanziabilità del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr n. 198/2020 parzialmente modificato con decreto n. 220/2020 e con impegno di spesa nel Programma operativo Complementare di cui alla al decreto del Dirigente di Avepa - Area Gestione Fesr n. 636/2021. Come indicato al precedente art. 11 comma 2 . Il punteggio verrà verificato in fase di saldo, nel caso il punteggio complessivo venga rivalutato, non dovrà essere inferiore a 30 punti. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.
5. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 19 del presente avviso; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - c) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente avviso prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - d) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- Il calcolo verrà effettuato in base al quadro economico rivalutato a seguito della procedura di assegnazione dell'appalto



- e) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale
6. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la revoca totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da conminare.
7. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- la revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
 - è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 18 **Informazioni generali**

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n.241/90.
2. Copia integrale dell'Avviso e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

a) nella fase di domanda di partecipazione all'Avviso:

- i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>;
- ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;

b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.



4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
5. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 19 **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dall'art.50 Reg. (UE) n. 1060/2021. In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente avviso, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
 - www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - <https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>



Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria Statale e Regionale

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027", obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici DD.M. 26-6-2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- D.M. 26-6-2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- D.M. 26-6-2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, del Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 21/02/2017;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in fase di aggiornamento con Delibera del Consiglio Regionale n. 1537 del 11/11/2021;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023.
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023.
- Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente avviso sono emanate nel rispetto, per quanto compatibile, del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.
- Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente avviso sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".



2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.



